



# COMUNE DI RIESI

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI CALTANISSETTA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DEHORS



SINDACO

Dott. Salvatore Chiantia

Assessore al Territorio e Ambiente

Gaetano Ievolella

Responsabile Area Urbanistica

Geom. Vincenzo Di Legami

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Sommario**

FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO.	2
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 - COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA DEI DEHORS	4
ART. 4 – DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS	6
ART. 5 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI	9
ART. 6 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO	9
ART.7 – CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI – DEHORS PADIGLIONI	12
ART.8 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”	14
ART. 9 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE	15
ART. 10 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	15
ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	16
ART. 12 – VALIDITÀ E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DEHORS STAGIONALI	17
ART. 13 - . VALIDITÀ E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DEHORS CONTINUATIVI	17
ART. 14 – ORARIO	18
ART. 15 – INQUINAMENTO ACUSTICO	18
ART. 16 – REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO	19
ART. 17 – CONTROLLI	19
ART. 18 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	20
ART.19 – SANZIONI	20
ART. 20 – NORME FINALI E TRANSITORIE	21

**FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.**

L'Amministrazione Comunale ritiene che gli spazi pubblici costituiscono la struttura portante della vita sociale, culturale ed economica della città e dei contesti urbani e paesaggistici fruibili. Lo spazio pubblico è il luogo privilegiato dell'aggregazione sociale, alla qualità dello spazio pubblico corrisponde la qualità dei legami sociali, l'efficienza dei servizi, lo sviluppo delle attività commerciali e culturali.

Nelle sue diverse tipologie riconoscibili quali, strade, piazze, slarghi, vicoli, lo spazio pubblico, in quanto patrimonio collettivo della comunità locale, è un bene comune. E' il luogo dell'incontro, delle relazioni fra le persone e delle persone con l'ambiente e costituisce lo sfondo principale della vita collettiva.

Come parte essenziale dell'ambiente urbano, gli spazi pubblici sono inscindibili dai volumi degli edifici, dalle loro facciate, dall'arredo urbano e dai manufatti amovibili stabili o temporanei che su questi insistono, tra tutti questi elementi è indispensabile garantire una relazione armonica e di reciprocità, grazie ad una visione integrata, paesaggistica e architettonica.

La finalità dell'Amministrazione comunale è quella della valorizzazione dello spazio pubblico mediante una disciplina delle sue trasformazioni associate ad attività commerciali, perseguendo un bilanciamento tra gli interessi economici che mettono a valore lo spazio pubblico erogando servizi, e gli interessi collettivi legati al conseguimento della piena accessibilità dei luoghi pubblici con il superamento delle barriere architettoniche, e del decoro urbano salvaguardando la percezione degli ambienti urbani e paesaggistici nel loro insieme.

Infatti, l'inserimento di allestimenti temporanei o continuativi correlati a tali attività determina una trasformazione della percezione e fruizione dei luoghi pubblici, incidendo sulla valorizzazione della città e della sua immagine.

Allo scopo di favorire la valorizzazione urbana mantenendo l'offerta di opportunità di sviluppo economico locale, si è quindi convenuto di mettere a punto il "**Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dehors**", per definire un linguaggio comune che valorizzi le relazioni inscindibili tra dehors e spazio pubblico.

Il presente Regolamento viene redatto nell'ambito delle normative e regolamenti di carattere urbanistico ed edilizio in cui sono indicati i criteri per l'inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture che occupano lo spazio, (dehors), utilizzato per attività commerciali, nonché le procedure per il conseguimento della concessione di suolo pubblico.

Fa parte integrante del presente regolamento l'elaborato allegato:

- Allegato 1 - abaco delle tipologie dei dehors e degli arredi da esterno.

Gli arredi riportati nell'allegato 1 hanno carattere indicativo, possono essere periodicamente implementati in virtù della evoluzione delle produzioni dei manufatti, delle tecnologie costruttive e dei progetti di allestimento delle occupazioni di suolo pubblico.

## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento di Attuazione, coordina le norme e disciplina gli interventi relativamente alle installazioni precarie ed ai complementi di arredo urbano, tipo “dehors”, a servizio delle attività sia esistenti che nuove che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati, attraverso una serie di criteri e di norme, al fine di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali della città e, contemporaneamente, di potenziare la qualità dei pubblici esercizi, delle attività del settore ricettivo e turistico, delle attività di vendita di prodotti alimentari e delle attività artigianali del settore alimentare, affinché nell'esecuzione di dette opere siano costantemente soddisfatte le esigenze della solidità, dell'estetica, del decoro, della sicurezza, dell'igiene e di tutto quanto riguarda più in generale la materia edilizia ed urbanistica. Inoltre lo stesso disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico con strutture esclusivamente precarie temporanee la cui installazione è autorizzata per un periodo inferiore all'anno a seguito del rilascio di autorizzazione.

Non sono oggetto del presente Regolamento le strutture che abbiano il carattere della stabilità e della inamovibilità, che sono quindi vietate.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento di attuazione, le installazioni inerenti le fiere, le sagre, i mercati settimanali e stagionali e le attività in forma itinerante di cui alla L.R. 1 marzo 1995, n°18 e s.m.i..

Si fa riferimento al D.P.R. 380/2001, alle NTA e al regolamento comunale annesso al PRG, all'articolo 40 del D.Lgs 507 del 15/11/1993, al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con delibera C.C. 34 del 21/12/2016 ed alle norme dettate dal Codice della Strada.

## **Art. 2 - DEFINIZIONI**

1. Per **suolo pubblico** si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde.
2. Per **dehors** l'insieme degli elementi mobili o smontabili o, comunque, amovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o per esercizio di vicinato, o per attività artigianale.
3. Per **manufatti e strutture precarie**: installazioni che hanno uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo. Pertanto, esse comportano una durevole e permanente trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e, per loro stessa natura risultano destinate a soddisfare necessità contingenti, limitate puntualmente nel tempo. Sono da considerare manufatti precari le strutture temporanee, in legno, ferro ed alluminio, acciaio e similari, con struttura abballonata, amovibile composta da: pedana, sostegni verticali, copertura avente struttura portante e lastre di materiale trasparente o tessuto a completamento, chiusura laterale con barriere frangivento trasparenti, destinate a soddisfare le esigenze delle attività nell'arco temporale della loro durata, collegate quindi anche ad un'attività di pubblico esercizio con somministrazione assistita, quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, alle attività turistico ricettive;
4. Per **dehors temporaneo** si intende l'allestimento, posto in spazio ed area pubblica con occupazione la cui durata inferiore all'anno.

5. Per **dehors permanenti** si intendono gli allestimenti, posti in spazi ed aree pubbliche con occupazione a carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno.


### **Art. 3 - COMPOSIZIONE E TIPOLOGIA DEI DEHORS**

Gli elementi di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:


- **Tipologia A**  
**Arredi di base:** tavoli, piani di appoggio, sedie (poltroncine e panche), ombrelloni e tende a sbraccio, fioriere., cestini per i rifiuti, porta menù o lavagne a cavalletto, mobile di servizio;
- **Tipologia B**  
**Strutture complementari di copertura e/o riparo:** ombrelloni, pergolati, tettoie e pensiline.
- **Tipologia C**  
**Strutture accessorie:** pedane, elementi di delimitazione (pannelli, fioriere), stufe ad irraggiamento, elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico sanitaria.

#### **I dehors sono classificati del tipo:**


- 1) **Aperti:** quando lo spazio occupato ha come delimitazioni paletti e corde, fioriere con altezza massima della vegetazione fino a 1,20 mt. e per copertura ombrelloni, tende e teli funzionalmente autonomi dalla pedana eventualmente presente.



- 2) **Semichiusi A:** quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura ombrelloni e tende, senza elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.




- 3) **Semichiusi B:** quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, pannelli, in legno o metallo a lamelle o microforati oppure trasparenti fino a 1,60 mt. con eventuale parte opaca nella parte inferiore, di altezza fino a 50 cm., e per copertura tende e tende con braccia snodabili richiudibili, pannelli, pensiline o pergolati, anche con elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.



- 4) **Chiusi: ( Padiglioni )** quando lo spazio occupato è delimitato lateralmente e/o frontalmente definendo un ambiente circoscritto con elementi attaccati alla copertura o comunque oltre 1,60 mt., rispettando l'altezza massima del dehors. La struttura, deve essere realizzata con elementi facilmente amovibili e precaria, non infissa al suolo.

Il **Padiglione**, non deve presentare **difetti nell'elemento principale della precarietà**, sia strutturale, che funzionale, opere facilmente rimovibili; uso temporaneo non emergendo indici significativi della stabilità nel tempo di quanto realizzato.

Inoltre, per **Padiglione**, attrezzato per il consumo di alimenti e bevande, si intende quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione. La superficie delle strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesse ad esercizi pubblici costituisce ampliamento della superficie di somministrazione per il quale dovrà essere presentata apposita SCIA al competente Settore.



#### **Art. 4 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI I DEHORS**

##### Caratteristiche degli arredi consentiti Arredi di base

1. Tavoli e sedie, funghi e sgabelli costituiscono gli elementi fondamentali per la progettazione dello spazio pubblico attrezzato al servizio di un esercizio di somministrazione e/o di un'attività abilitata alla vendita diretta al pubblico di generi alimentari per il consumo immediato. La selezione di tali elementi esige una particolare attenzione che, di là della prospettiva funzionale, si concentri sul sostanziale contributo alla qualità dell'immagine complessiva dello spazio occupato, anche in termini di ordine e armonia. Pertanto, tavoli e sedie dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile ed avere forma semplice e lineare.
2. Sono ammessi panche, tavoli, piani di appoggio, sedie, sgabelli di differenti altezze, divani del tipo da giardino, di disegno lineare in metallo, polipropilene, legno o vimini o midollino di colore naturale o ferro battuto o metallo, botti da utilizzare come tavolo, i divani e divanetti del tipo imbottito con spalliere e braccioli, i divani e divanetti, tavoli e sedie in plastica di tipo economico.

##### Elementi complementari e tipologie elementi di copertura consentiti:

In considerazione del significativo impatto visivo degli elementi di copertura, gli stessi hanno una forte valenza dal punto di vista ambientale. In funzione delle specifiche indicazioni previste per ciascuna tipologia di copertura, si sottolineano le seguenti precisazioni preliminari valide nella situazione urbana e per ogni tipologia:

- a) Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nell'ambiente, siano in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.
- b) Ombrelloni: a sostegno centrale o a sbalzo su sostegno laterale con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione e di fattura tale da resistere a improvvisi mutamenti del vento. Devono avere struttura in legno o metallo, munita di piastra di base quadrata di lato variabile fra ml. 0,60 e 0,70, realizzata in lamiera d'acciaio. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano e in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro (ecru, canapa e grigio avorio) in doppio cotone impermeabilizzato è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico e/o ambientale.

- c) Tende a sbraccio: Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura, costituita da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati al paramento murario, privi di punti d'appoggio al suolo. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio, costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate al paramento murario ed appoggiate a montanti perimetrali non ancorati al suolo.

Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi pubblici e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purchè siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2.00.

La sporgenza massima consentita, (misurata nella sua proiezione al suolo), è di mt. 3.50, comunque entro il limite dell'area autorizzata.

- d) Copertura stabile (Dehors di tipo semi chiuso e chiuso): Coperture a teli provviste di più punti d'appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza: piana, a vela, singola e doppia falda. L'appoggio a terra può essere realizzato: con tasselli, con una base zavorrabile per ogni palo o con pedana in acciaio e piano di calpestio in legno.
- e) Coperture rigide in vetro di sicurezza, lamiera di corten trattato, rame o plexiglas, piana o ad unica falda inclinata, con altezza massima in gronda da ml. 2,20 a ml.2,40 e altezza massima in colmo da ml. 2,70 a ml. 2,90. Nel caso di copertura piana, l'altezza massima non deve superare ml. 2,90. Gli elementi verticali devono avere interasse non minore di ml.2,50. L'appoggio a terra deve essere realizzato con pedana in acciaio e piano di calpestio in legno. È consentita anche la realizzazione di una copertura piana laddove la documentazione tecnica ne dimostri la necessità

#### Elementi sollevanti:

1. Tali elementi, di struttura modulare facilmente smontabile, devono essere facilmente amovibili e poggiati al suolo a raso o sopraelevati. Le pedane devono essere realizzate con struttura in acciaio o struttura in legno stabile e pavimentazione in legno.
2. Le aree pavimentate con materiale lapideo devono, di preferenza, essere lasciate a vista. È, comunque, ammessa l'utilizzazione della pedana per necessità funzionali, ossia qualora sia necessario procedere alla eliminazione di dislivelli per il superamento di eventuali gradini e/o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'uso di pedane è, inoltre, ammesso nei casi in cui sia consentita l'installazione di un Dehors di tipo semi chiuso e chiuso. È comunque vietata la copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione con elementi non immediatamente rimovibili.

#### Elementi tipologie di elementi di delimitazione: recinzioni , ringhiere e paraventi:

1. Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi elemento atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. L'area di suolo pubblico occupata deve generalmente risultare opportunamente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale. Nei siti caratterizzati da forte valenza storica, monumentale o ambientale, la delimitazione perimetrale non deve pregiudicare la visione prospettica e la percezione visiva dei luoghi circostanti sia ai pedoni che agli avventori dell'esercizio pubblico.



2. Le delimitazioni laterali e frontali rigide devono essere collocate all'interno ed a limite dell'occupazione consentita. In caso di Dehors senza pedana gli elementi di delimitazione devono autoportanti e non devono in nessun caso essere ancorati al suolo pubblico. I sistemi di delimitazione perimetrali in presenza di pedana devono necessariamente essere ancorati alla pedana.
3. Le delimitazioni a ringhiera sono costituite da telai filiformi in acciaio della sezione massima di mm. 30x30 ed altezza massima di ml. 0,90. Gli elementi verticali avranno interasse non minore di ml. 1,00.
4. I paraventi devono avere le seguenti caratteristiche: altezza di ml. 1,50; devono essere realizzati nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro temperato, lamiera d'acciaio o legno, in vetro temperato per la parte restante.
5. Le chiusure stagionali dei Dehors di tipo semichiusi A e B , devono essere realizzate nella parte bassa (ml. 050 - ml. 0,90) in vetro temperato, lamiera d'acciaio o legno e per la parte restante esclusivamente con pannelli in vetro di sicurezza o plexiglas fissati alla pedana e di altezza massima non superiore a mt. 1.60 – ml.1.80;
6. Le chiusure dei Dehors di tipo chiuso ( Padiglione) devono essere realizzate nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro temperato, lamiera d'acciaio o legno, e per la parte restante esclusivamente con pannelli in vetro di sicurezza o plexiglas fissati alla pedana oppure con telo avvolgibile in materiale non infiammabile di altezza massima non superiore a mt. 2,90
7. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente “ Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” e “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi”.
8. Per quanto riguarda la tipologia ed il colore dei manufatti da utilizzare, si dovranno utilizzare colori cromatici adeguati all'ambiente.

Elementi accessori: elementi illuminanti, stufe di irraggiamento, ventilatori, fioriere, cestini per la raccolta rifiuti.

1. L'impianto di illuminazione è consentito a condizione che le emissioni luminose non siano in contrasto o interferiscano con le segnalazioni semaforiche e che non arrechino danno ai conducenti di veicoli. Esso dovrà essere realizzato in conformità alle norme CEI vigenti e al DPR 547/55 nonché essere conforme al D.M. 37/2008. Nel caso di strutture senza copertura stabile sono ammesse illuminazioni ancorate al fusto dell'ombrellone e/o alle strutture verticali degli elementi di delimitazione.
2. Gli irradiator di calore sono consentiti a condizione che siano dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento e omologati secondo le norme CE. Tali apparecchi devono comunque essere collocati in spazi aperti o ben areati e comunque, non dovranno creare intralcio e/o pericolo per gli utenti. Tutti gli elementi di arredo al contorno degli irradiator di calore devono essere costituiti di materiali di classe di reazione al fuoco non inferiore a 2 (DM 26/6/84).
3. È vietato tenere anche temporaneamente bombole di gas cariche in deposito presso i locali dell'esercizio commerciale se non autorizzati, a tale scopo, dai VV. FF.
4. Fioriere, vasi e cestini per la raccolta dei rifiuti sono ammessi solo all'interno dell'area concessa in occupazione.

## **Art. 5 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI**

- a) L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due non di plastica) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
- b) Gli artigiani del settore alimentare non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e la destinazione d'uso dei locali appropriata alla categoria non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività simile, anche realizzata in forma indiretta e dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "*non si effettua servizio ai tavoli*" o altra simile indicazione.

## **Art.6 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON “DEHORS”.**

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune la preventiva autorizzazione dell'area pubblica o privata ad uso pubblico corrispondente.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere dalla Soprintendenza dei beni Culturali di Caltanissetta, le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nelle predette normative ovvero ad altre che dovessero essere emanate.
3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 2, devono essere smontabili e, comunque facilmente rimovibili.
4. Copia dell'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico comprensiva dell'allegato grafico dovrà essere bene esposta all'ingresso dell'esercizio commerciale per essere esibita in occasione di verifiche e controlli.
5. L'installazione di “dehors”, (tipologia A, tipologia B e tipologia C), è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici in misura adeguata ai sensi della normativa igienico – sanitaria e delle autorizzazioni amministrative ed igienico ambientali.
6. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
7. Non è consentito installare dehors o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario, l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo in casi di strade a ZTL.
8. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 2,00 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15,00 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7,00. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.
9. Non è consentito, installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa

autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

10. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere della Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.
11. Al fine di garantire il transito pedonale deve essere lasciata libera una fascia di spazio all'interno del dehors, prospiciente la parete dell'attività di mt. 2.00, oppure mt. 1.50 sul marciapiede dal dehors. La distanza di m. 2.00 deve essere mantenuta da ogni tipo di ostacolo (alberi, pali, panchine, buche e aiuole presenti sul marciapiede ecc.). Per le occupazioni riguardanti marciapiedi in zone di rilevanza storico ambientale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1.50.  
Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,5 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
12. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, di divieto di fermata durante la fase di permanenza del dehors.
13. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi (e/o bacheche e vetrinette) e dei condomini adiacenti. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.
14. La profondità massima, nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50 per corsia di marcia.
15. Negli ampi spazi pedonalizzati, pubblici o di uso pubblico quali piazze, non sono previsti limiti specifici, se non già regolamentati, l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.
16. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (motorie e visive) e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
17. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
18. Qualora l'occupazione dei dehors si espliciti anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, aree poste davanti ingressi condominiali e/o singole abitazioni, aree private soggette a pubblico passaggio, l'installazione non deve cagionare limitazioni del godimento della proprietà esclusiva e/o ledere la sicurezza degli accessi e delle abitazioni salvo opportuno nulla osta a cura dei terzi aventi diritto.
19. Ogni concessione non potrà superare il 50% della superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione per attività con superficie sino a mq. 100; per locali con superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione superiore a 100,00 mq la concessione non potrà superare la seguente superficie: 50% della superficie dei primi 100 mq sommata con il 10% dell'intera superficie destinata alla somministrazione, in entrambi i casi compatibilmente con la conformazione dello spazio pubblico, dei marciapiedi, della sezione viaria e degli stalli dei

- parcheggi. A titolo di esempio un esercizio di 300 mq può avere in concessione un'area di  $100*50\% + 300*10\%= 80$  mq ). La percentuale del 50% può essere raddoppiata, solo ed esclusivamente per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ossia sino al 100%, nel caso che l'area esterna lo consenta e l'attività di somministrazione sia svolta assicurando il corretto equilibrio igienico sanitario.
20. L'installazione di dehors non deve impedire in alcun modo la visibilità al traffico veicolare e non deve interferire con i flussi pedonali, nè occultare la segnaletica stradale verticale presente. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono pregiudicare e/o limitare l'accessibilità agli scivoli previsti per i diversamente abili o essere di ostacolo alla visuale di sicurezza per pedoni e veicoli.
  21. Le occupazioni di suolo pubblico devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passaggio pedonale non inferiore a ml 3,50.
  22. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare e in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo non deve essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e deve mantenere una distanza minima di metri 6,00 dal filo marciapiede delimitante l'incrocio.
  23. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo non deve essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e deve mantenere una distanza minima di metri 3,00 dal filo marciapiede, ove esistente, delimitante l'incrocio.
  24. L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico o altre attività di pubblico interesse.
  25. Nelle strade in cui vi siano richieste di dehors contrapposte gli stessi possono essere autorizzati a condizione che rimanga libera un'area centrale di larghezza nel rispetto del codice civile.
  26. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.
  27. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionati ecc., tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili, e come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
  28. L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.
  29. Ogni concessione di dehors del tipo chiuso e semi chiuso A e semichiuso B, non potrà superare il 50% della superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione per attività, e comunque non potrà superare mq.40,00. I dehors chiusi o semi chiusi, devono lateralmente distanziarsi tra di loro minimo metri tre, al fine di un distanziamento di sicurezza e in base alle distanze dettate dal Codice Civile. In caso di più dehors chiusi o semi chiusi, continuativi, prospicienti la stessa via o piazza o marciapiede, devono essere posti tra di loro, nel rispetto assoluto del criterio della continuità lineare, rispettando le identiche profondità.
  30. In Piazza Giuseppe Garibaldi, area pedonale, i dehors del tipo A – B – C devono rispettare, l'occupazione dell'aree stabilite come da planimetria approvata e allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 580 di R.G. del 05/08/2019, salvo successive modifiche alla richiamata Determinazione dirigenziale, con la quale sono state individuate n. 7 aree di mq.80,00, n. 1 di

mq. 26.45, destinate all'occupazione del suolo pubblico, connesse al servizio di somministrazione, ed inoltre corsie di fuga di larghezza di mt. 1.50 tra le aree.

I dehors del tipo semichiusi A e B e chiusi, da realizzarsi nella sopraccitata piazza, possono essere autorizzati, se posti in adiacenza alla parete dell'attività dell'esercizio con una profondità massima di mt. 4.00 e per la lunghezza corrispondente al prospetto attinente l'attività, sempre nel rispetto delle distanze dettate dal Codice Civile.

In caso di presenza di marciapiede, dovrà essere obbligatoriamente lasciato libero il passaggio ai pedoni ed alle persone diversamente abili, salvo particolari casi, dimostrabili tramite la proposta progettuale che sarà valutata dagli uffici preposti.

#### **Articolo 7 - CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI - DEHORS PADIGLIONI**

1. La struttura, deve essere realizzata con elementi facilmente amovibili e precaria, non infissa al suolo.
2. Il dehor chiuso, (Padiglione) non deve presentare difetti nell'elemento principale della precarietà, sia strutturale, che funzionale, opere facilmente rimovibili; uso temporaneo non emergendo indici significativi della stabilità nel tempo di quanto realizzato.
3. La realizzazione della struttura chiusa e semichiusa del tipo B, è disciplinata dal D.P.R. 380/2001 così come recepito dalla L.r. 16/2016 in vigore nella Regione Siciliana, quindi soggetta a richiesta di permesso di costruire.
4. Il richiedente del Permesso di costruire per la realizzazione del dehors di cui sopra, deve essere in possesso di dichiarazione, rilasciato dall'ufficio preposto, di nulla osta di disponibilità del suolo pubblico, documento propedeutico al rilascio del Permesso di Costruire.
5. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono andare oltre la delimitazione del suolo pubblico concesso in tramite l'autorizzazione.
6. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionati ecc., tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili, e come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
7. La superficie massima, concedibile, per la realizzazione di un padiglione non potrà essere superiore al 50% della superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione per attività, e comunque non superiore a mq. 40,00, possono essere esclusivamente autorizzati, se in adiacenza alla parete dell'attività dell'esercizio con una profondità massima di mt. 4.00 e per la lunghezza massima, corrispondente all'estensione del prospetto appartenente all'attività, se posti in adiacenza alla parete dell'attività dell'esercizio con una profondità massima di mt. 4.00 e per la lunghezza corrispondente al prospetto attinente l'attività, sempre nel rispetto delle distanze dettate dal Codice Civile.
8. In caso di presenza di marciapiede, dovrà essere obbligatoriamente lasciato libero il passaggio ai pedoni salvo particolari casi, dimostrabili tramite la proposta progettuale che sarà valutata dagli uffici preposti.
9. I dehors, devono lateralmente distanziarsi tra di loro minimo metri tre, al fine di garantire una distanza di sicurezza tra di loro .

Al fine di garantire un decoro ambientale, in caso di più dehors continuativi, prospicienti la stessa via o piazza o marciapiede, devono essere posti tra di loro, rispettando il criterio della continuità, della linearità e della stessa profondità.

### **Coperture**

1. Coperture rigide in vetro di sicurezza, lamiera di corten trattato, rame o plexiglas, piana o ad unica falda inclinata, non sono ammessi materiali lapidei o cementizi o riflettenti, con altezza massima in gronda da ml. 2,20 a ml.2,40 e altezza massima in colmo da ml. 2,70 a ml. 2,90. Nel caso di copertura piana, l'altezza massima non deve superare ml. 2,90. Gli elementi verticali devono avere interasse non minore di ml.2,50. L'appoggio a terra deve essere realizzato con pedana in acciaio e piano di calpestio in legno ove consentito. È consentita anche la realizzazione di una copertura piana laddove la documentazione tecnica ne dimostri la necessità.
2. Sono anche ammessi manti in PVC teso, vetro strutturale, coperture motorizzate in apertura e chiusura, ma anche soluzioni funzionali a migliorare le prestazioni energetiche e microclimatiche (impianti fotovoltaici, orto pensile, tetto verde, lamelle frangisole, ecc. ...)
3. Dovrà essere garantito il convogliamento a terra delle acque meteoriche della copertura, preferibilmente con pluviali integrati nei montanti verticali della struttura. I punti di dilavamento a terra, preferibilmente posizionati lato carreggiata (non su marciapiede), dovranno essere indicati negli elaborati progettuali e collocati in modo da garantire il deflusso delle acque in direzione delle griglie stradali presenti, che dovranno essere indicate in progetto. Nel caso in cui non si possa garantire il regolare deflusso delle acque verso una caditoia o questo possa determinare pregiudizio per la regolare circolazione pedonale o viabile, rendendo scivoloso il suolo, occorrerà procedere all'allacciamento del pluviale alla rete di fognatura bianca presenti nella zona previo l'ottenimento di specifica autorizzazione.
4. I padiglioni dovranno essere dimensionati per sopportare la spinta determinata da eventi atmosferici (vento, neve, ecc. ...) sulla base di idonea relazione di calcolo. In relazione al tipo di copertura, il proprietario nella richiesta di installazione dovrà allegare specifica assunzione di responsabilità e dichiarazione di esclusione del Comune dalla stessa.

### **Elementi sollevanti:**

Tali elementi, di struttura modulare facilmente smontabile, devono essere facilmente amovibili e poggiati al suolo a raso o sopraelevati. Le pedane devono essere realizzate con struttura in acciaio o struttura in legno stabile e pavimentazione in legno. Le aree pavimentate con materiale lapideo devono, di preferenza, essere lasciate a vista. È comunque vietata la copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione con elementi non immediatamente rimovibili

### **Pareti**

1. Nei siti caratterizzati da forte valenza storica, monumentale o ambientale, la delimitazione perimetrale non deve pregiudicare la visione prospettica e la percezione visiva dei luoghi circostanti sia ai pedoni che agli avventori dell'esercizio pubblico.
2. Le delimitazioni laterali e frontali rigide devono essere collocate sul limite dell'occupazione consentita. In caso di Dehors senza pedana gli elementi di delimitazione devono essere autoportanti e non devono in nessun caso essere ancorati al suolo pubblico. I sistemi di delimitazione perimetrali in presenza di pedana devono necessariamente essere ancorati alla pedana.

3. Le chiusure devono essere realizzate nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro temperato, lamiera d'acciaio o legno, e per la parte restante esclusivamente con pannelli in vetro di sicurezza o plexiglas fissati alla pedana oppure con telo avvolgibile in materiale non infiammabile di altezza massima non superiore a mt. 2,90.
4. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".
5. Per quanto riguarda la tipologia ed il colore dei manufatti da utilizzare, si dovranno utilizzare colori cromatici adeguati all'ambiente.
6. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.
7. Per la realizzazione di un padiglione, dovrà essere prodotta la richiesta di permesso di costruire come regolamentato dal DPR 380/2001 e dalla L.r. 16/2016.

#### **Art.8 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"**

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors", nonché, lo spazio pubblico autorizzato devono essere mantenuti, a cura del richiedente autorizzato, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. Ogni esercizio dovrà disporre di almeno un contenitore per getta carte, un contenitore porta rifiuti differenziato per vetro, plastica/lattine e carta, con colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi d'arredo del dehors. Resta a carico dei concessionari la cura e la pulizia dell'area in concessione e degli ambienti circostanti alla stessa, fruiti dagli avventori degli esercizi commerciali.
3. E' fatto, altresì, obbligo ai titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.
4. Il dehors non può essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi audio e congegni da divertimento ed intrattenimento che possano creare disturbo all'ambiente circostante.
5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, nonché, in occasione del periodo feriale dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, a cura del richiedente autorizzato titolare dell'esercizio, ad eccezione della pedana eventualmente autorizzata.
6. In caso di lavori sull'area o nel sottosuolo del sito del "dehors", su motivata richiesta dell'amministrazione, da parte della proprietà ove insiste l'occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti.
7. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla contestazione con sollevamento di specifica sanzione amministrativa e provvedere alla rimozione con spese a carico dell'esercente.

## **Art. 9 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHOR”**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il settore competente provvederà all'esecuzione degli specifici interventi di ripristino, addebitando al richiedente autorizzato le spese sostenute, previa semplice comunicazione di preventivo di spesa.

## **Art. 10 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione di apposita istanza indirizzata al SUAP, secondo le modalità di seguito indicate:

1. Il SUAP ricevuta l'istanza :
  - a) effettua un controllo formale dell'istanza e la procedibilità della richiesta, del possesso delle autorizzazioni Amministrative/Commerciali/Sanitarie;
  - b) indice conferenza di servizi convocando presso l'ufficio SUAP, per un esame preliminare del progetto, i Responsabili degli uffici Polizia Municipale, U.T.C Edilizia Privata e TOSAP, i quali, valutata la documentazione allegata all'istanza, provvedono, ove necessario, ad un sopralluogo congiunto e rilasciano, a completamento dell'istruttoria, un parere scritto favorevole con eventuali prescrizioni e restrizioni o contrario motivandolo;
  - c) il SUAP, acquisiti i pareri, trasmette all'ufficio TOSAP l'istanza in originale corredata dal parere degli intervenuti alla conferenza di servizi (trattenendone copia agli atti) per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In caso di pareri contrari al rilascio dell'autorizzazione il SUAP ne dà comunicazione all'interessato trasmettendo copia del parere negativo che costituisce motivazione del rigetto dell'istanza;
  - d) L'ufficio TOSAP richiede all'interessato il pagamento della tassa, verifica lo stato dei pagamenti degli anni precedenti e rilascia l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. A procedimento concluso consegna all'interessato il titolo autorizzativo e trasmette copia dell'autorizzazione al SUAP, all'UTC e alla PM. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è rilasciata esclusivamente se il richiedente è in regola con i pagamenti della TOSAP – TARI ed altre tasse Comunali degli anni precedenti.
  - e) Il controllo sulle occupazioni del suolo pubblico, il rispetto delle regole e o delle prescrizioni è demandato alla Polizia Municipale, che nei casi di inadempienza provvede a sanzionare l'esercente e darne comunicazione al SUAP, all'U.T.C. e all'Ufficio TOSAP per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Il termine di conclusione del procedimento è di 60 gg. dalla data di presentazione della domanda. Il procedimento può essere interrotto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per integrazione della documentazione o per chiarimenti.



## **Art. 11 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Le domande per ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, dovranno essere presentate tramite PEC e firma digitale e cartacea, presso il Protocollo Generale del Comune, all'indirizzo [protocollo@pec.comune.riesi.cl.it](mailto:protocollo@pec.comune.riesi.cl.it), indirizzate all'Ufficio SUAP, corredate della seguente documentazione:
  - a) Elaborato planimetrico progettuale in tavola unica contenente:
    - estratto di PRG con evidenziato l'ubicazione dell'immobile interessato all'installazione del dehors;
    - planimetria dell'area urbana in scala 1:200, a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'attacco a terra dell'area interessata, ivi compresi, i marciapiedi, la presenza di altri dehors, gli accessi degli edifici prospicienti l'area oggetto della richiesta, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.
    - planimetria in scala 1:50 a firma di tecnico abilitato, nelle quali siano indicate le caratteristiche degli elementi che costituiscono il dehors, piante, prospetti e sezioni quotate.
  - b) Relazione a firma di tecnico abilitato, contenente:
    - Dettagliata descrizione di tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, tettoie, pergolati, pensiline, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
    - Riproduzioni fotografiche, rendering o copie di estratti di catalogo.
    - Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.
    - Relazione asseverata e dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13 del 9/1/1989 e successive modificazioni e integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche.
    - Dichiarazione asseverata che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene;
    - Dichiarazione asseverata del progettista che le opere da realizzare sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto hanno le caratteristiche, nel caso di tipologia semichiusi A e B;
    - documentazione comprovante i versamenti della tassa di occupazione suolo pubblico riferiti all'anno precedente;
2. I Padiglioni, si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico e necessitano di permesso di costruire, disciplinate dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., dal regolamento edilizio Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, seguendo le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico.

Per questa tipologia di dehors necessita di :

- Richiesta di permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001, corredata di elaborati grafici e descrittivi, come disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale;
- Calcolo strutturale del manufatto, secondo quanto regolamentato dal D.P.R 380/2001 o dichiarazione asseverata del progettista che le opere da realizzare sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
- Fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito.
- Assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo.
- Assenso scritto del proprietario dell'immobile o dell'amministrazione condominiale dello stabile, alla realizzazione del dehors.
- Dichiarazione a firma del richiedente di esonero dell'Ente da ogni responsabilità da eventuali danni che possano derivare a terzi dal dehors e presentazione di copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e a cose relativa all'attività esercitata.

#### **Art. 12 – VALIDITA' E RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE DEHORS TEMPORANEI**

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per "dehors" temporanei, può essere autorizzata per periodo inferiore all'anno, rinnovabile previa semplice richiesta da presentare 30 gg prima della scadenza, corredata della seguente documentazione:
  - dichiarazione attestante la conformità del dehors rispetto a quello già in precedenza autorizzato con allegata documentazione fotografica.
  - copia dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico precedentemente rilasciata;
  - documentazione comprovante la regolarità dei versamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, riferiti al periodo precedente;
2. Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

#### **Art. 13 – VALIDITA' E RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE DEHORS PERMANENTI**

1. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche, citato all'articolo 1 del presente regolamento, l'autorizzazione all'occupazione di suolo per "dehors" permanente, (tipo padiglione – semichiusi A e B ) può essere autorizzata per un periodo complessivo non inferiore all' anno, a far data dal giorno del rilascio dall' atto di concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Trenta giorni prima della scadenza, deve essere presentata istanza per reiterare la richiesta di concessione di occupazione continuativa, alle condizioni previste dal successivo comma 3 del presente articolo.
3. Al fine di ottenere, il rinnovo dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, in continuità alla precedente autorizzazione concessa, dovranno essere prodotti i sotto elencati documenti:

- a. Richiesta in bollo di rinnovo, dell'autorizzazione al mantenimento del dehors continuativo precedentemente autorizzato;
- b. Copia del provvedimento autorizzativo, comprensivo di elaborati grafici e descrittivi; rilasciato precedentemente dall'ufficio competente;
- c. documentazione comprovante i regolari versamenti della tassa di occupazione suolo pubblico riferiti al periodo precedente;
- d. Dichiarazione comprovante il regolare pagamento delle tasse relative alla TOSAP, TARI e altre tasse comunali;
- e. Dimostrazione fotografica del dehors esistente per il quale si richiede il rinnovo;
- f. Relazione asseverata, nella quale viene descritta la situazione di fatto e che non sono state effettuate modifiche all'autorizzazione precedentemente rilasciata;

Il rinnovo dell'autorizzazione, può essere concesso, previo verifica e verbale di sopralluogo di regolarità del dehors, da parte del personale appartenente all'ufficio urbanistica e del Comando di Polizia Municipale, congiuntamente al titolare dell'esercizio commerciale.

In caso di difformità all'autorizzazione precedentemente rilasciata, il rinnovo non potrà essere concesso.

#### **Art. 14 - ORARIO**

1. I dehors osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare all'orario stabilito per la chiusura dell'esercizio al quale è collegato.
2. L'orario di cui al comma 1 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dei dehors, dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato o, ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. In quest'ultimo caso dovrà essere garantita la messa in sicurezza di tali arredi, in modo che non siano facilmente asportabili e non ne possa essere fatto uso improprio.

#### **Art. 15 - INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. Il dehors non può essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi audio e congegni da divertimento ed intrattenimento che possano creare disturbo all'ambiente circostante.
2. Sono vietate le attività rumorose su suolo pubblico. In particolare, sul suolo pubblico concesso ed in generale all'esterno delle attività economiche, è vietata la collocazione di qualsiasi strumento di diffusione e di amplificazione sonora,
3. In caso di autorizzazione richiesta e poi concessa, **che non superi i livelli di immissione acustica disposti dalla legge 447 del 1995 e s.m.i.**
4. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente articolo, accertate dalle forze dell'ordine competente, sono punite con le seguenti modalità:

- a seguito della prima violazione accertata si procederà alla sospensione dell'esercizio dell'attività per n. 3 giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8,00 del primo venerdì successivo alla notifica del relativo provvedimento;
- a seguito della seconda violazione accertata si procederà alla sospensione dell'esercizio dell'attività per n. 5 giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8,00 del primo venerdì successivo alla notifica del relativo provvedimento;
- a seguito della terza violazione, oltre ad una nuova sospensione dell'esercizio dell'attività per n. 10 giorni consecutivi, si procederà alla revoca dell'Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico concesso.
- Sono fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26.10.1995, n. 447 e s.m.i. e le sanzioni previste dall'art. 659 del codice penale.

#### **Art. 16 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO,**

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
  - ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revocche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
  - per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
  - ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso.

Nei casi di revoca o di sospensione della concessione i costi di rimozione dell'allestimento sono a carico del concessionario.

#### **Art. 17 - CONTROLLI**

1. Saranno attivati controlli dal Comando VV.UU. nonché da soggetti terzi che esercitano servizi connessi all'oggetto del seguente regolamento per conto dell'amministrazione comunale. In presenza di sanzioni che prevedono la revoca, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione del dehors deve essere trasmesso al titolare dell'esercizio entro 15 gg. dall'accertamento delle violazioni. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta esplicita violazione delle norme del presente Regolamento.

2. Il ripristino dello stato dei luoghi, da parte del titolare dell'esercizio, dovrà avvenire entro 5 gg. lavorativi dalla notifica del provvedimento di revoca.
3. Nel caso di sospensione per lavori di pronto intervento provvede la P.A. nel rispetto dei tempi dettati dall'urgenza e dall'incolumità pubblica.

#### **Art. 18 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a. quando ricorre la circostanza di cui all'art 16 comma 1.
  - b. quando si verifica un abuso dello spazio concesso e di cui alla concessione rilasciata.
  - c. quando si è verificata una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata.
2. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a. nel caso di tre o più violazioni nello stesso anno delle norme del presente regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo
  - b. quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors e dei padiglioni non risultino conformi alla normativa vigente;
  - c. quando gli elementi che compongono i dehors e i padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico;
  - d. quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica – constatato dalle autorità competenti con più accertamenti di violazioni;
  - e. in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors o dei padiglioni;
  - f. qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono: in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
  - g. in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
  - h. in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti

La concessione decade, nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività ed in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.

#### **Art. 19 - SANZIONI**

1. Le occupazioni abusive della superficie sono soggette alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'Art.20 c. 4 del D.Lgs. 30.04.192, nr. 285. Ai sensi del comma 5 del medesimo Art. 20 C.d.S. e dell'Art.3 comma 16 della Legge n.94/2009, se trattasi di occupazione a fini di commercio, sia da parte di esercizi commerciali che di pubblici esercizi, l'organo accertatore diffida mediante intimazione apposta sul verbale di contestazione al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine non superiore a cinque giorni con l'espressa avvertenza che, in mancanza, sarà emessa ordinanza dal Dirigente preposto al Territorio e Urbanistica. Detta ordinanza dovrà contenere l'IMMEDIATO RIPRISTINO dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la contestuale

chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni.

2. Il verbale di cui al comma 1) sarà altresì trasmesso da parte della Polizia Municipale al Settore "Urbanistica e Territorio" per l'accertamento di eventuali violazioni in materia edilizia e/o delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e architettonico ovvero del paesaggio.
3. L'adozione dell'ordinanza dirigenziale rileva ai fini dell'eventuale rilascio della nuova autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento che non può essere concessa qualora sulla stessa superficie sia stata contestata l'indebita occupazione di suolo pubblico fino alla regolarizzazione.
4. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento diverse da quelle di cui al comma 1), si applica la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 1.000,00 con il criterio di cui all' Art.16 c.1 della L. n.689/81. All'accertamento di dette violazioni si procede secondo quanto disposto dall' Art.13 della medesima L. n.689/81.

#### **Art. 20 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

Il presente Regolamento entra in vigore il -----/-----/2021. Ai titolari di autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti secondo i criteri previgenti e non conformi al presente regolamento, non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione, ma dovranno adeguare le occupazioni alle norme dettate dal presente regolamento.

Ai titolari di autorizzazioni rilasciate nei periodi precedenti, conformi al presente regolamento è applicabile l'art 12 "validità e rinnovo dell' autorizzazione de hors temporanei " e l'art. 13 "validità e rinnovo dell' autorizzazione de hors permanenti " a partire dalla data di approvazione del regolamento su specifica richiesta.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme della legislazione nazionale e regionale nella materia in oggetto. Le norme del presente regolamento sono prevalenti e si applicano rispetto ad altre norme di previgenti regolamenti comunali in materia di commercio su aree pubbliche e occupazione di suolo pubblico, fatta eccezione per le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare periodicamente il presente regolamento sulla base delle evoluzioni dei sistemi costruttivi e dei progetti dei de hors recependo proposte migliorative e sulla base di modifiche normative.